



# TRIBUNALE DI MILANO

## TRIBUNALE DELLE IMPRESE

### SEZIONE QUATTORDICESIMA – IMPRESA A

n.57274/2019 R.G

Il Tribunale delle Imprese di Milano, Sezione Quattordicesima, composto dai Sig.ri Magistrati:

Dott.ssa Caterina MACCHI	Presidente
Dott. Stefano TARANTOLA	Giudice relatore
Dott. Pierluigi PERROTTI	Giudice

a seguito di reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* cpc proposto da:

**C. [REDACTED] R. [REDACTED] SHOWROOM di [REDACTED] & C. sas**  
**R. [REDACTED] M. [REDACTED]**

RECLAMANTI

contro

**S. [REDACTED] E. [REDACTED] snc di B. [REDACTED] M. [REDACTED] & R. [REDACTED] M. [REDACTED]**

RECLAMATA

avverso l'ordinanza 6 novembre 2019, pronunciata nel procedimento n.37847/2019 R.G., sciogliendo la riserva formulata, ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

Osserva il Tribunale che i reclamanti, con il reclamo proposto avverso l'ordinanza 6 novembre 2019, hanno chiesto riformare l'ordinanza reclamata nella parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso presentato da S. [REDACTED] E. [REDACTED] snc di B. [REDACTED] M. [REDACTED] & R. [REDACTED] M. [REDACTED]

- ha inibito a M. [REDACTED] R. [REDACTED], in proprio e nella qualità di socia accomandataria della società C. [REDACTED] R. [REDACTED] Showroom di M. [REDACTED] R. [REDACTED] & C. sas la prosecuzione di qualunque attività commerciale d'impresa in concorrenza con S. [REDACTED] E. [REDACTED] snc di B. [REDACTED]



M. [REDACTED] e R. [REDACTED] M. [REDACTED], nonché lo svolgimento, sia direttamente, sia attraverso altri soggetti, delle attività di cui al punto quanto dell'ordinanza (ovvero: "... *contattare soggetti che siano preponenti o clienti di S. [REDACTED] E. [REDACTED] S.n.c., ... rivolgere loro proposte commerciali o di collaborazione ... svolgere direttamente o tramite altri soggetti attività di vendita e di promozione di prodotti di abbigliamento o accessori di abbigliamento*");

- ha posto a carico di M. [REDACTED] R. [REDACTED], nelle predette qualità, una penale dell'importo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi all'ordine precedente, a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza.

Con il presente reclamo i reclamanti, anche richiamando quanto già esposto all'atto della costituzione nella prima fase del procedimento, hanno rappresentato e lamentato quanto segue:

- in conseguenza del dissidio tra i soci B. [REDACTED] e R. [REDACTED] (partecipanti per il 50% ciascuno alla società S. [REDACTED] E. [REDACTED]), coniugi parti anche di un procedimento per separazione coniugale a seguito di ricorso depositato in data 20.3.2019 da M. [REDACTED] R. [REDACTED] con richiesta di addebito al marito, la società S. [REDACTED] E. [REDACTED], a far tempo dal 2018, aveva subito un calo degli affari ed una grave perdita di esercizio;
- l'istanza presentata da M. [REDACTED] R. [REDACTED] per la liquidazione giudiziale della società S. [REDACTED] Event era stata respinta dal Tribunale di Milano con ordinanza 24 ottobre 2019;
- l'istanza di esclusione della socia M. [REDACTED] R. [REDACTED], presentata ai sensi dell'art.2257 c.c. da M. [REDACTED] Brinzi era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano in data 25 ottobre 2019;
- la costituzione della società C. [REDACTED] R. [REDACTED] Showroom di M. [REDACTED] R. [REDACTED] & C. sas era avvenuta dopo la presentazione dell'istanza di liquidazione della società Studio Event;
- la società S. [REDACTED] E. [REDACTED], nella pendenza dell'istanza di liquidazione, non poteva ritenersi essere soggetto passivo di atti concorrenza sleale per sviamento di clientela o sottrazione di dipendenti;
- la società C. [REDACTED] R. [REDACTED] Showroom di M. [REDACTED] R. [REDACTED] & C. sas era comunque rimasta inattiva;
- nelle more del procedimento la società C. [REDACTED] R. [REDACTED] Showroom di M. [REDACTED] R. [REDACTED] & C. sas era stata cancellata dal registro delle imprese con decorrenza dal 18.10.2019;
- non sussiste alcun pericolo che M. [REDACTED] R. [REDACTED] possa svolgere attività in concorrenza con S. [REDACTED] E. [REDACTED];



- erroneamente il Tribunale ha valutato, con l'ordinanza reclamata:
  - che le dichiarazioni rese dall'informatore ██████ fornissero elementi in ordine all'apertura di uno showroom in Milano, via ██████, da parte di M. ██████ R. ██████;
  - che il recesso, con preavviso, per iniziativa di M. ██████ R. ██████, dal contratto di locazione dei locali ove svolge l'attività S. ██████ E. ██████ fosse un atto diretto ad ostacolare l'attività di quest'ultima società;
  - che sussistesse il *periculum in mora*, ove la perdita di clienti da parte di S. ██████ E. ██████ non è imputabile a M. ██████ R. ██████, e, in ogni caso, l'eventuale danno è interamente risarcibile a posteriori.

La reclamata S. ██████ E. ██████ snc si è costituita chiedendo rigettarsi il reclamo e confermarsi l'ordinanza impugnata, osservando in particolare che:

- all'inizio di giugno 2019 M. ██████ R. ██████, senza previamente informare M. ██████ B. ██████, aveva esercitato il recesso dal contratto di locazione dell'immobile ove si trova lo showroom di S. ██████ E. ██████;
- le principali società preponenti di S. ██████ E. ██████ avevano receduto dai rispettivi contratti di agenzia nei primi giorni di luglio 2019 facendo riferimento ad uno stato di liquidazione di S. ██████ E. ██████;
- S. ██████ E. ██████ non è mai stata posta in liquidazione, essendo, tra l'altro, stata rigettata l'istanza di messa in liquidazione presentata da M. ██████ R. ██████;
- M. ██████ R. ██████, da luglio 2019, aveva aperto uno showroom in via Tortona in Milano, come confermato dagli informatori R. ██████ U. ██████ e M. ██████ R. ██████ nella prima fase del procedimento, operando in concorrenza con S. ██████ E. ██████;
- la società C. ██████ R. ██████ sas non risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese, non risultando annotata la cancellazione alla data del 23 dicembre 2019 (visura CCIAA doc.29); la domanda di cancellazione è in ogni caso revocabile; l'eventuale cancellazione di tale società non costituirebbe impedimento a M. ██████ R. ██████ per lo svolgimento di attività in concorrenza con S. ██████ E. ██████ o individualmente o tramite altra società o altri soggetti giuridici.

Sulla base delle risultanze documentali e dell'esito dell'assunzione di informazioni nella prima fase del procedimento cautelare, ritiene il Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento.



Lo svolgimento di attività da parte di M██████████ R██████████ in concorrenza con S██████████ E██████████ – come già ritenuto con l’ordinanza reclamata – emerge dalle dichiarazioni degli informatori R██████████ U██████████ (il quale ha riferito come ██████████, srl, già preponente di S██████████ E██████████, abbia affidato a M██████████ R██████████ la collezione per la Fiera White, con l’indicazione da parte di quest’ultima di collocarla in Via Tortona 27, ove era presente tale ██████████, già collaboratrice di S██████████ E██████████) e di M██████████ R██████████ (il quale ha riferito di essersi recato in via Tortona 27, una prima volta ricevendo conferma dell’esistenza dello showroom di C██████████ R██████████, ma non potendovi accedere per non essere stato consentito l’accesso dal portiere dell’immobile, ed una seconda volta accedendo sino all’ingresso dello showroom, ove all’interno erano presenti abiti appesi, ma senza potervi entrare per non essere stato consentito dall’addetta presente presso lo showroom).

La circostanza che la società C██████████ R██████████ Showroom snc possa essere in corso di cancellazione, non appare particolarmente significativa (se non nei limiti in cui la stessa risulta costituire adempimento all’inibitoria di cui all’ordinanza reclamata), ben potendo essere revocata l’istanza di cancellazione, ovvero costituita una nuova società.

Tali circostanze non solo forniscono elementi sufficienti per ritenere la sussistenza del *fumus* (nei limiti in cui il ricorso cautelare ha trovato accoglimento con l’ordinanza reclamata), ma altresì la sussistenza del *periculum*, in quanto – indipendentemente dalla permanenza dello showroom presso i locali di via Tortona e dall’avvenuta cancellazione della società Cristina Ronzoni Showroom snc – appaiono indici della volontà di M██████████ R██████████ di svolgere attività in concorrenza con S██████████ E██████████, essendo inoltre l’attività agevolmente trasferibile e replicabile in qualsiasi altro luogo da parte di M██████████ R██████████, sia personalmente che tramite altri soggetti. Sussistenza del *periculum* che discende dall’irreparabilità del danno in capo a S██████████ E██████████ per la perdita di clientela determinata dallo svolgimento di attività in concorrenza.

L’ordinanza reclamata deve pertanto essere confermata.

Ogni altra questione resta assorbita dalle considerazioni che precedono.

Le spese della presente fase del procedimento seguono la soccombenza dei reclamanti e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi della TF.

Sussistono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art.1 co. 17, L.24.12.2012 n.228 (che ha aggiunto il comma 1 *quater* all’art 13 del DPR 30.5.2002 n.115), della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei reclamanti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo ai sensi del comma 1 *bis* DPR 115/2002.



Il Tribunale, visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.

**P.Q.M.**

- rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza reclamata;
- condanna i reclamanti M [REDACTED] R [REDACTED] e C [REDACTED] R [REDACTED] SHOWROOM di M [REDACTED] R [REDACTED] & C. sas a rifondere alla reclamata S [REDACTED] E [REDACTED] snc le spese della presente fase del procedimento, liquidate in € 5.262,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, ed oneri accessori come per legge;
- dà atto ai sensi dell'art. 13 co.1 *quater* DPR n.115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 co.1 *bis* DPR n.115/2002.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2020.

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

Il Giudice estensore

Dott. Stefano Tarantola

